



Risposte alle domande più frequenti su “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PROPOSTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI INDICATE NELL’ASSE I DEL PROGRAMMA DI SUPPORTO TECNOLOGIE EMERGENTI (FSC 2014-2020) DEL PIANO INVESTIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA - DELIBERA CIPE 61/2018, LETTERA C), AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26 MARZO 2019 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 5 GIUGNO 2019”

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)

#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
1	Generale	Considerando che il bando è finanziato da fondi FSC per la gestione del finanziamento è necessario prevedere una struttura di Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) ufficiale con la presenza di un Organismo Intermedio (quale Autorità Urbana). In caso positivo quali sarebbero gli obblighi gestionali dell'Organismo Intermedio?	L'avviso pubblicato costituisce la modalità, scelta dall'Autorità di Gestione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultralarga FSC 2014-2020, per la selezione dei beneficiari dei finanziamenti. Pertanto, i vincitori dell'Avviso si configureranno quali beneficiari dell'intervento e non Organismi Intermedi.
2	Generale	Il fondo prevede un sistema di Controlli strutturato? È quindi necessario prevedere un'unità separata e indipendente per i controlli di primo livello, certificazione, ecc., come per esempio avviene nella gestione dei PATTI?	La struttura organizzativa del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultralarga FSC 2014-2020 prevede un'apposita Unità di controllo, cui sono affidati i controlli di I livello sui beneficiari, ed un proprio Organismo di certificazione. Pertanto, non è necessario, per il beneficiario, prevedere una unità per tali funzioni.
3	Punto 1 - “Finalità e obiettivi dell'Avviso”	Start-up e PMI sono da ritenersi unici beneficiari oppure è possibile ampliare il target ad altre Società?	Start-up e PMI sono gli unici destinatari delle attività svolte all'interno della CTE; non sono ricomprese altre forme di società come esplicitato al punto 1 “Finalità e obiettivi dell'Avviso”, al punto 4 “Contenuto delle proposte progettuali” cc. 3, 4, 5 e al punto 10 “Criteri di Valutazione” criterio 7. Ciò detto è valido per le attività presentate nel progetto e sostenute dal FSC 2014-2020. Resta inteso che gli effetti, i servizi e le tecnologie sviluppate nella CTE possono essere a vantaggio anche di altre tipologie di imprese. A tale proposito, si ricorda che l'unico beneficiario dell'Avviso è il Comune Capofila.
4	Punto 2 – “Soggetti ammessi alla procedura di selezione”	Cosa si intende per Centro di Ricerca e Centro di Ricerca privato?	Per Centro di Ricerca si intende un “Organismo di Ricerca” ovvero un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca. È soggetto costituito secondo il diritto privato o pubblico, indipendentemente dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
5	Punto 2 - "Soggetti ammessi alla procedura di selezione"	<p>L'avviso non disciplina le modalità di composizione delle forme di aggregazione, partenariato nonché delle altre modalità di intesa e/o coordinamento delle quali l'amministrazione proponente rappresenta il soggetto capofila. È possibile prevedere anche il coinvolgimento nel partenariato di soggetti extra-territoriali (anche con sede in altro Stato Membro dell'Unione europea)?</p> <p>Le imprese private che saranno coinvolte nelle attività della CTE possono avere sede in paese diverso dall'Italia?</p>	<p>Gli unici partner obbligatori, indicati dall'Avviso, sono le Università e gli Enti di ricerca. Rimanendo invariate le indicazioni presenti nell'Avviso si rimanda al Comune Capofila la scelta dei partecipanti al proprio partenariato e le modalità di costituzione dello stesso. È possibile coinvolgere nel partenariato soggetti (Università, Enti di ricerca, imprese) con sede in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea fermo restando lo scopo primario della realizzazione della CTE che è lo sviluppo del tessuto economico-sociale del territorio nel quale è realizzata.</p> <p>Le imprese private coinvolte nelle attività della CTE possono avere sede in un paese diverso dall'Italia, a patto che l'impresa abbia attività ed interessi sul territorio, in quanto, come detto, lo scopo primario della realizzazione della CTE è lo sviluppo del tessuto economico-sociale del territorio nel quale è realizzata.</p>
6	Punto 2 - "Soggetti ammessi alla procedura di selezione"	<p>Nel punto 2 dell'Avviso viene indicato che <i>"sono esclusi dal presente Avviso pubblico gli Enti pubblici, le Agenzie, gli Enti di ricerca e le Università aggiudicatari dei finanziamenti dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato nell'Asse II del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga- delibera CIPE n. 61/2018 ecc."</i>. Si chiede se l'esclusione vale solo per il capofila oppure anche per gli altri partner partecipanti al progetto finanziato con l'asse II del Programma indicato.</p>	<p>Sono esclusi dall'Avviso Asse I solo i Capofila beneficiari dell'Avviso Asse II: un soggetto, partner non beneficiario, che partecipa ad un progetto dell'ASSE II, potrà essere partner in un progetto dell'ASSE I a condizione che non venga modificata la composizione del partenariato di cui fa parte nell'Asse II.</p>
7	Punto 2 - "Soggetti ammessi alla procedura di selezione"	<p>Nell'Avviso viene indicato come i beneficiari del finanziamento saranno capofila di forme di aggregazione o partenariato o altre modalità di intesa. Di quali forme di aggregazione, partenariato e altre modalità di intesa e/o coordinamento si tratta?</p>	<p>La scelta della forma giuridica del partenariato e le modalità di costituzione dello stesso sono lasciate ai partecipanti. Come previsto al punto 4, c. 1) dell'Avviso, il proponente del progetto in fase di candidatura può presentare una dichiarazione di impegno, o lettera di adesione, nei modi e nei termini previsti all'Allegato 3 "Proposta Progettuale" (vedi sezione "allegati") dell'Avviso, adeguatamente sottoscritta da tutti i partner cui allegare lo schema di accordo che sarà poi sottoscritto a seguito dell'eventuale ammissione a finanziamento della candidatura.</p>
8	Punto 2 - "Soggetti ammessi alla procedura di selezione"	<p>Se uno dei soggetti fa parte del partenariato, può essere successivamente identificato come eventuale fornitore, per attività diverse rispetto a quelle indicate nel formulario di candidatura e se risulta selezionato con procedure di gara a norma D.lgs. 50/2016 e ss. mm.?</p>	<p>Non potranno essere rendicontate attività diverse da quelle indicate nella proposta progettuale. Pertanto, sarà possibile rendicontare le sole spese relative ad attività previste ed approvate nella proposta progettuale ammessa a finanziamento, fermo restando il rispetto del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche.</p>



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
9	Punto 3 – “Risorse finanziarie”	Il progetto da proporre deve prevedere un tetto massimo di spesa? Se sì, a quanto dovrebbe ammontare?	Il progetto dovrà indicare l'ammontare totale dei costi necessari per la sua realizzazione, determinato dall'offerente, suddivisi per macroarea di attività (v. sezione 4 “Costi del progetto” dell'allegato 3 “Proposta progettuale” dell'Avviso). Il massimale è stabilito dal costo totale del progetto ammesso a finanziamento.
10	Punto 3 – “Risorse finanziarie”	Esistono delle percentuali da rispettare tra le varie voci del Quadro Economico?	No, non sono previste percentuali da rispettare nella ripartizione delle spese tra le macro-aree di attività del progetto.
11	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	Il partenariato deve necessariamente essere costituito con una forma giuridica? Se sì, quale? In caso contrario, è sufficiente produrre in fase di candidatura- ai sensi dell'art. 4 una “Dichiarazione di Impegno” (del tipo “Lettera di adesione”) adeguatamente sottoscritta da tutti i partner, cui allegare schema di accordo di collaborazione o convenzioni ai sensi della L.241/1990 e ss.mm., che sarà poi sottoscritto a seguito di eventuale ammissione a finanziamento della candidatura?	Si ricorda che, così come per la scelta dei soggetti da coinvolgere, anche la scelta della forma giuridica del partenariato è lasciata ai partecipanti. Come previsto al punto 4, c. 1) dell'Avviso, il proponente del progetto in fase di candidatura può presentare una dichiarazione di impegno, o lettera di adesione, nei modi e nei termini previsti all'Allegato 3 “Proposta Progettuale” (vedi sezione “allegati”) dell'Avviso, adeguatamente sottoscritta da tutti i partner cui allegare lo schema di accordo di collaborazione o convenzione che sarà poi sottoscritto/a a seguito di eventuale ammissione a finanziamento della candidatura.
12	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	È necessario prevedere di svolgere attività rispondenti a tutte le aree tematiche individuate dal bando?	Nella Proposta Progettuale per la Casa delle Tecnologie Emergenti, come previsto dall'Avviso al punto 4, c. 4), devono essere obbligatoriamente previste delle attività in ognuna delle seguenti macro-aree: i) attività per realizzare, o meglio rendere operativa, la Casa delle tecnologie emergenti in relazione alle tecnologie individuate dal Programma (IA, IOT, Blockchain); ii) attività volte ad accelerare le di start-up per l'integrazione tra reti 5G e tecnologie emergenti; iii) attività di sostegno al trasferimento tecnologico verso le PMI. Non è, tuttavia, obbligatorio che tutte le tecnologie individuate dal Programma siano comprese all'interno della Casa delle Tecnologie Emergenti.
13	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	La CTE deve includere al suo interno la totalità delle strutture funzionali alle sue attività, quali laboratori, incubatori, etc o se si può intendere come hub di laboratori, incubatori, acceleratori etc anche esterni alla struttura della CTE, che ne integrino e completino le funzionalità. In caso affermativo esiste un modello di convenzione/accordo o di dichiarazione di impegno da far sottoscrivere alle strutture esterne collegate alle CTE?	La CTE può intendersi come un hub di laboratori, incubatori, acceleratori che possono anche essere esterni fisicamente alla struttura ma sempre collegati ad essa per gestione, attività ed obiettivi. Non esiste un modello di convenzione/accordo o impegno da far sottoscrivere alle strutture esterne collegate alla CTE, ma è evidente che tali accordi dovranno esporre chiaramente le modalità e i contributi delle strutture esterne alle attività previste dalla CTE (solo a titolo esemplificativo: la struttura esterna è dedicata solo in parte o completamente, su quali attività, per quali periodi, in che modo, il personale coinvolto, ecc.). Tali accordi dovranno essere esplicitati ed essere una parte integrante della “Proposta Progettuale”. Anche se è possibile considerare la CTE come un hub di strutture fisicamente esterne ad essa, appare evidente che la CTE deve mantenere un ruolo “centrale” nel progetto e nelle attività previste; in altre parole, non si può prevedere una CTE come una semplice cabina di regia ma deve avere fisicamente al proprio interno almeno una parte delle attività e dei laboratori previsti.



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
14	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	Il Punto 4 dell’Avviso, rubricato “Contenuto delle proposte progettuali”, richiede al punto 9 “l’indicazione delle modalità di gestione della “Casa delle Tecnologie Emergenti” e della tipologia di procedura di selezione scelta per l’eventuale affidamento a soggetti terzi (pubblici o privati) della predetta gestione”. A tal proposito, è possibile affidare la gestione ad un ente in house, che per il suo specifico know-how avrebbe tutte le credenziali per figurare come gestore della casa delle tecnologie nonché di una parte fondamentale del progetto presentato? In caso affermativo, dovrebbe essere data evidenza di tale attribuzione? E ‘necessario e sufficiente un provvedimento dirigenziale?	Sì, è possibile affidare la gestione della Casa delle Tecnologie ad un ente in-house del Comune, ma è necessario darne evidenza nel progetto presentato (nell’art.4 comma 9 si afferma che “...occorre indicare le modalità di gestione della casa e la tipologia di selezione per l’eventuale affidamento a terzi - pubblici o privati...”). Per quanto riguarda la natura degli atti che individuano il soggetto che si occuperà della gestione della Casa si rimanda alla procedura amministrativa del Comune Capofila.
15	Punto 4 - “Contenuto delle proposte progettuali”	Cosa si intende per elaborati grafici? Sono sufficienti le piante dei locali e le foto degli ambienti?	Per elaborati grafici si intendono le piante dei locali, le foto degli ambienti e qualsiasi ulteriore disegno tecnico utile alla rappresentazione e comprensione del funzionamento della CdTE.
16	Punto 4 - “Contenuto delle proposte progettuali”	Al punto “Contenuto delle proposte progettuali” si legge “l’individuazione del luogo fisico, messo a disposizione dal Comune a titolo gratuito e adibito in via esclusiva, o comunque prevalente, all’attività prevista dal progetto approvato dove sarà ubicata la “Casa delle Tecnologie Emergenti”, e poi al punto 8) l’individuazione dello spazio volto alla contaminazione tra aziende, imprenditori, pubblica Amministrazione e cittadini. Domanda: con questi 2 punti si intende indicare che i luoghi devono essere 2 distinti e uno di questi deve essere messo a disposizione esclusivamente dal Comune o può essere messo a disposizione anche da un partner tecnologico o Ente di Ricerca, pur sempre gratuitamente, ovvero non a carico del progetto? Inoltre, potrebbe essere un unico edificio/plesso con ambienti naturalmente separati, anche per una migliore efficienza e fruizione?	Si intende che i due luoghi possono essere distinti e in questo caso la Casa delle Tecnologie Emergenti deve essere messa a disposizione esclusivamente dal Comune e lo spazio volto alla contaminazione potrebbe essere anche messo a disposizione da un partner, ma sempre gratuitamente e non a carico del progetto. Questo non toglie che nell’ottica dell’Avviso sarebbe auspicabile che i due “luoghi” potessero essere ubicati nello stesso edificio/plesso, in ambienti separati, sia per migliorare l’efficienza, ma soprattutto per migliorare la fruizione e l’efficacia.
17	Punto 4 - “Contenuto delle proposte progettuali”	La Città renderà disponibile, a titolo gratuito come prevede il bando, un immobile di cui può disporre a fronte di una convenzione con Ente partecipato dall’amministrazione stessa e fornitore di servizi IT “in house”, partner della Città nella realizzazione della Casa delle Tecnologie. Tale immobile che è in fase di realizzazione e necessita di specifiche forniture per l’allestimento. Sono ammissibili le spese di allestimento?	Sì, al punto 5 lett. b) dell’Avviso si specifica che sono ammissibili le “spese per l’allestimento degli spazi, compresi gli arredi”.
18	Punto 4 - “Contenuto delle proposte progettuali”	Attività di sperimentazione di servizi/soluzioni di interesse pubblico svolte dai partner (Città, Università e centri di ricerca) e che non coinvolgono necessariamente altre PMI/Start-up sono ammissibili?	Le attività di sperimentazione e soluzioni svolte dai partner, anche se non coinvolgono le PMI/Start-up, sono ammissibili al finanziamento FSC se risultano utili, necessarie e funzionali alle attività descritte nella proposta progettuale (v. punto 5 dell’Avviso lettere c), d), f) e g).



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
19	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Le spese che un partner sosterrà per impegno delle proprie risorse impegnate nel progetto saranno esportate come spese di consulenza da parte del Comune?	Sì, se l’operatore impegnerà risorse che erogheranno prestazioni di consulenza, le stesse saranno rendicontabili come tali.
20	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Sono ammissibili le spese per l’impiego del personale tecnico-scientifico delle Università e/o degli Enti di ricerca per lo svolgimento di attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto?	Sono ammissibili le spese per il personale tecnico-scientifico delle Università e/o degli Enti di ricerca, effettivamente sostenute a condizione che sia chiaro e documentabile il contributo di tali risorse al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto. Il tempo di lavoro del personale impiegato nel progetto dovrà essere adeguatamente tracciato e valorizzato (es. timesheet, descrizione dettagliata delle attività svolte sul progetto, ordine di servizio, costo medio orario).
21	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Sono ammissibili costi indiretti? Se sì, vi è una percentuale di flat rate per il calcolo?	No, l’Avviso non prevede il rimborso di costi indiretti.
22	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Sono ammissibili spese per la gestione di attività di animazione rivolte al target cittadini/studenti per attività di tipo divulgativo?	Il punto 5, lett. h) ammette le spese di animazione e gestione della comunicazione del progetto, senza porre limiti al target di riferimento.
23	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Dal momento che si richiede una piena operatività del nodo della CTE entro i primi 6 mesi, sono ammissibili spese effettuate nella durata di progetto ma facenti riferimento a procedure di gara pubblica avviate prima della firma della Convenzione di finanziamento?	Sì, sono ammissibili le spese effettuate nel periodo del progetto approvato, anche in relazione a procedure di gara avviate prima della firma della Convenzione, purché le spese rientrino tra quelle ammissibili dall’Avviso e le stesse siano sostenute per attività pertinenti con gli obiettivi e le finalità del progetto.
24	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Possono essere considerate ammissibili spese rivolte e bandi per Call For Idea, trasferimento tecnologico e rafforzamento acceleratore? Sotto quale voce di spesa devono essere ricomprese? Sono ammessi a finanziamento spese per contributi da erogare a seguito di “Avviso Pubblico” gestito dalla Città Capofila a Imprese (con un focus su PMI e start-up)?	No, non sono ammissibili le spese e i premi rivolti ai vincitori di bandi o spese per contributi/premi da erogare alle imprese.
25	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Sono ammissibili le spese di allestimento? Possono essere ammesse a finanziamento anche eventuali allestimenti ed infrastrutture diffuse sul territorio rispondenti alle finalità del progetto proposto afferenti a diversi “nodi” della CTE?	Sì, al punto 5 lett. b) dell’Avviso si specifica che sono ammissibili le “spese per l’allestimento degli spazi, compresi gli arredi”. Sono ammissibili spese per allestimenti e infrastrutture al di fuori della struttura individuata quale Casa delle Tecnologie purché siano strettamente finalizzate, serventi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto (ad esempio coperture di aree esterne per attività di testing).
26	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Possono essere rendicontati anche i tecnici amministrativi e i tecnici che svolgono attività di ricerca?	Le figure professionali specialistiche possono essere coinvolte attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi
27	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Al Punto 5 dell’Avviso si chiarisce che sono ammissibili le spese per “le attrezzature per la realizzazione della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, nonché le spese per l’acquisizione di	La quota dell’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature è rendicontabile nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati i beni per il progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alla normativa civilistica e



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
		<i>impianti ed attrezzature tecnologiche, di hardware e software, di servizi specialistici e consulenze tecniche</i> . Si chiede di precisare quali sono i tempi di ammortamento per questa tipologia di spese.	fiscale vigente.
28	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Al Punto 5 dell’Avviso la voce f) indica come ammissibili le spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, incluse attività di formazione specifica in partenariato con gli Enti di Ricerca e/o Università partecipanti al progetto. Si prega di chiarire se all’interno di questa voce rientrano le spese per il personale dell’Università e dei Centri di Ricerca, necessari per il funzionamento della CTE.	Le spese per il personale interno sono ammissibili solo per il Comune Capofila come esplicitato al punto 5 voce e) dell’Avviso. Le spese per il personale dei partner, tra cui Università e Centri di Ricerca, è ammesso se assimilabile a spese di consulenza, assistenza tecnico-specialistica e compresa l’attività di formazione (punto 5 voce f) dell’Avviso).
29	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Si prega di chiarire se all’interno di questa voce possono essere considerati ammissibili i costi per Assegni di Ricerca o Borse di Dottorato banditi da Università e Organismi di Ricerca pubblici partner del progetto	Le spese per il personale dei partner, tra cui Università e Centri di Ricerca, è ammesso se assimilabile a spese di consulenza, assistenza tecnico-specialistica e compresa l’attività di formazione (punto 5 voce f) dell’Avviso). Sono, inoltre, ammissibili le spese per il personale tecnico-scientifico delle Università e/o dei Centri di ricerca, effettivamente sostenute a condizione che sia chiaro e documentabile il contributo di tali risorse al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto. Il tempo di lavoro del personale impiegato nel progetto dovrà essere adeguatamente tracciato e valorizzato (es. timesheet, descrizione dettagliata delle attività svolte sul progetto, ordine di servizio, costo medio orario). I premi e le borse di studio non possono essere oggetto di finanziamento, così come eventuali assegni di ricerca o sostegni finanziari rivolti ai discenti
30	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Si prega inoltre di chiarire se nella stessa voce siano ammissibili le prestazioni professionali a carattere occasionale e i contratti di tipo cococo	Le spese per prestazioni professionali a carattere occasionale e i contratti di tipo co.co.co. sono ammissibili a condizione che sia chiaro e documentabile il contributo delle risorse coinvolte al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto. Il tempo di lavoro del personale impiegato nel progetto dovrà essere adeguatamente tracciato e valorizzato così come dovranno essere esplicitate le motivazioni che giustificano il ricorso a personale esterno e le modalità di selezione dello stesso.
31	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	I locali utilizzati possono essere valorizzati economicamente nella proposta di budget, per es. attraverso l’esposizione di spese di affitto, ristrutturazione, ...?	Le spese per l’affitto non sono considerate ammissibili. Le spese ammissibili sono indicate al punto 5 dell’Avviso, cui si rimanda.
32	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Fra le attività previste dall’avviso possono rientrare anche le seguenti: 1) erogazione di contributi per attività dimostrative a imprese esterne al raggruppamento selezionate tramite “call for testing”; 2) allestimenti di spazi e attività di animazione, divulgative e coinvolgimento della cittadinanza e di studenti relative ai servizi urbani innovativi testati dalla Casa delle	Come previsto al punto 5 dell’Avviso sono ammissibili le: f) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, incluse attività di formazione specifica in partenariato con gli Enti di Ricerca e/o Università partecipanti al progetto; g) spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la certificazione di qualità dei servizi erogati e per la loro standardizzazione, ove previsti dalla



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
		tecnologie; 3) attività di formazione professionale per giovani e adulti, anche ai fini della ricollocazione nel mondo del lavoro.	<p>normativa di riferimento.</p> <p>Non sono ammissibili contributi, ma possono essere rendicontate spese effettivamente sostenute a fronte di beni e/o servizi di società esterne o facenti parte del partenariato e riconducibili alle lettere del punto 5 dell'Avviso sopra citate.</p> <p>Le spese per attività formativa sono ammissibili, fermo restando che l'obiettivo primario della formazione non è la ricollocazione nel mondo del lavoro, ma lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei partecipanti.</p> <p>Le spese di animazione e gestione della comunicazione del progetto, ivi incluse le spese divulgative, sono ammissibili al finanziamento del FSC 2014-2020, come indicato alla lett. h), punto 5 dell'Avviso</p>
33	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Si chiede, altresì, se tra le spese ammissibili volte a coprire i costi dei soggetti diversi dal capofila, ovvero imprese aggiudicatrici della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, siano ricomprese le spese (in quota parte) per il dispiegamento di rete 5G pubblica funzionale ad un'estensione delle attività di progetto. In tal senso, l'operatore di telecomunicazioni potrebbe avere eligibili le quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature utili alla fruizione dei servizi in tecnologia 5G, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alla normativa civilistica e fiscale vigente?	Sono ammissibili le spese finalizzate, serventi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto presentato. Non sono ammissibili le spese relative all'estensione delle attività di progetto, ovvero attività ulteriori o non ricomprese nella proposta progettuale.
34	Punto 6 – “Durata del progetto”	Si ravvisa l'esigenza di prorogare il termine attualmente previsto di 6 mesi per rendere operativa la Casa delle Tecnologie: ciò al fine di recuperare il gap intervenuto a causa dell'emergenza Covid-19. Si chiede se possibile prorogare di 2 mesi.	Le difficoltà legate all'emergenza Covid-19 sono già state prese in considerazione prorogando il termine di chiusura dell'Avviso dal 1° giugno 2020 al 27 luglio 2020. Di conseguenza, l'operatività della Casa delle Tecnologie è stata, di fatto, posticipata di 2 mesi. Ulteriori misure saranno opportunamente considerate in relazione all'evolversi della situazione emergenziale.
35	Punto 6 – “Durata del progetto”	Nell'Avviso si impone come limite temporale iniziale, per l'operatività della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Con tempi di consegna si intendono i tempi necessari per la messa in funzione dei locali da adibire a CdTE? O si intende il tempo necessario per l'inizio dell'operatività delle Startup/PMI all'interno del progetto?	Il termine di 6 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, per l'operatività della Casa delle Tecnologie è da intendersi come il completamento di tutte le attività necessarie per rendere operativa la Casa. I contenuti e le attività da svolgere all'interno delle strutture della Casa e descritte nel progetto presentato saranno svolte nell'arco dei 4 anni previsti dalla Convenzione.
36	Punto 6 – “Durata del progetto”	Nel caso in cui la sede definitiva della Casa delle tecnologie non fosse pronta entro i sei mesi dalla sottoscrizione del finanziamento - anche a seguito della sospensione dei cantieri causa emergenza sanitaria che stanno riaprendo solo in questi giorni - è possibile prevedere una sede di affitto temporanea	L'Avviso al punto 6 prevede espressamente che la Casa delle Tecnologie Emergenti deve essere resa pienamente operativa entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione; si intende la messa in funzione dei locali adibiti alla Casa delle Tecnologie.



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
		(indicando un numero massimo di mesi)? La spesa sarebbe ammissibile?	Tuttavia, se uno dei vincitori dell'avviso, per motivi legati all'emergenza sanitaria, non fosse in grado di rispettare il suddetto termine, è facoltà dell'Amministrazione concedere una proroga su richiesta esplicita del beneficiario; i nuovi termini saranno quindi concertati con il MiSE. Nel momento in cui sia concessa una proroga, il beneficiario dovrà sottoporre all'Amministrazione, per approvazione, una Scheda Operativa che contenga il cronoprogramma aggiornato delle attività a seguito delle modifiche dei termini.
37	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 3	Devono essere riportate le informazioni sulla “qualità ed esperienza tecnica, in riferimento alle attività previste dal progetto, delle figure professionali impegnate nello stesso comprovante dai relativi Curriculum Vitae da allegare alla Proposta progettuale” per ciascuna risorsa o solo di quelle con particolare ruolo nel progetto (es project manager, business manager)?	Saranno valutate la qualità e l'esperienza tecnica delle figure professionali impegnate nel progetto per le quali saranno presentati i relativi CV.
38	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 4	Cosa si intende per replicabilità della Casa delle Tecnologie e quali modalità potrebbero essere riconosciute come tali?	Per "replicabilità" si intende la possibilità di replicare la Casa delle Tecnologie nel suo complesso e quindi di utilizzarla come modello per il trasferimento delle tecnologie e delle competenze attraverso modalità che l'offerente ritiene più appropriate ed efficaci per raggiungere tale scopo. Non è necessario che nel momento della partecipazione all'Avviso anche gli altri Comuni/Città/Paesi con i quali vi sono accordi/intese siano dotati di tecnologia 5G, a patto che siano prossimi alla dotazione oppure che, per la replicabilità del modello, non sia necessaria la presenza della tecnologia 5G.
39	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 4	La presenza di accordi riguarda solo il Comune proponente o anche i partner possono far valere le proprie intese con altre realtà?	Sarà valutata la presenza di accordi/intese con altri Comuni/Città/Paesi sottoscritti da parte del Comune proponente.
40	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 5	Verrà valutato come finanziamento la messa a disposizione di risorse tecnico professionali dedicate al progetto. A questo proposito, è possibile prevedere forme di cofinanziamento in kind, in natura e/o in sostegno alle attività previste (ad esempio, venture capitalist verso startup)?	In questo criterio si fa riferimento alla partecipazione/cofinanziamento dei partner al progetto. Il cofinanziamento è la partecipazione dei partner attraverso risorse proprie (finanziarie o anche in forma di messa a disposizione di beni, servizi, risorse umane), debitamente quantificate economicamente, in quantità aggiuntive rispetto al contributo di FSC ed utili alla realizzazione del progetto. In altri termini nel criterio si valuteranno, se presenti, i soli contributi aggiuntivi, che però non potranno essere oggetto di finanziamento FSC. L'art. 7 della Convenzione dispone che la proprietà della casa delle tecnologie rimanga del Comune. L'eventuale cofinanziamento di privati partecipanti al partenariato, anche in forma di fornitura di beni e servizi, non dovrà superare il 49% del valore totale del progetto presentato (e sarà oggetto di valutazione come da art.10 dell'Avviso).



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
41	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 5	Il co-finanziamento finanziario può essere fornito tramite fondi derivanti da altri progetti finanziati e coerenti a livello europeo, nazionale e locale, diversi dal FSC?	Sì, non rilevando la fonte di finanziamento ulteriore rispetto al FSC 2014-2020. Rimane l’obbligo da parte del proponente di adottare tutte le misure necessarie a garantire che non si verifichino casi di doppio finanziamento nella realizzazione della proposta progettuale.
42	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 5	Per “proponente” si intende unicamente la Città Capofila?	Sì, il proponente è l’Amministrazione comunale capofila del partenariato che sarà beneficiaria del finanziamento.
43	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 6	Al punto 10 criterio 6) si legge “Livello di copertura 5G nell’area comunale oggetto di sperimentazione da comprovare con specifica documentazione”, si chiede di precisare il momento di rilevazione del dato, ovvero se trattasi di copertura iniziale, o programmata nel corso dell’intervento.	I comuni ammessi a partecipare al bando sono i comuni oggetto di sperimentazione 5G alla data del 5 giugno 2019. Per quanto riguarda il livello di copertura 5G del comune, utile all’attribuzione del relativo punteggio, esso viene rilevato alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero 3 marzo 2020.
44	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 6	Si osserva che la copertura offerta è funzione anche della potenza che è possibile erogare sugli impianti. Tale valore potrà essere verificato soltanto a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. Entro la data di scadenza del bando potrà quindi essere fornita solo una stima basata su mappe di copertura ricavata nell’ipotesi di realizzazione degli impianti nella configurazione di progetto. Tale approccio risulta condivisibile?	Le proposte progettuali possono essere presentate dalle amministrazioni comunali oggetto di sperimentazione 5G, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 5 giugno 2019. Pertanto, il livello di copertura della rete 5G dovrà essere già noto all’atto di presentazione della domanda di partecipazione e dovrà essere comprovato con adeguati documenti tecnici e amministrativi.
45	Punto 12 – “Modalità di erogazione del finanziamento”	Come vengono determinati i pagamenti intermedi, con quali modalità e tempistiche?	I pagamenti intermedi, fino al 70% del finanziamento concesso, saranno effettuati successivamente alla presentazione degli Stati Avanzamento Lavori (SAL). Ogni SAL sarà oggetto di verifica da parte del MiSE e, solo a seguito di esito positivo, saranno erogati i rimborsi delle spese effettivamente sostenute.
46	Punto 12 – “Modalità di erogazione del finanziamento”	Le Modalità di Erogazione del Finanziamento descrivono le diverse tranches di trasferimento delle risorse verso l’amministrazione comunale capofila del progetto. Si prega di chiarire se il circuito finanziario del progetto debba prevedere la ripartizione delle risorse fra tutti i partner del progetto, e in tal caso, se il piano finanziario complessivo, con le risorse assegnate a ciascuno dei partner, debba far parte della proposta progettuale, o possa piuttosto essere oggetto delle convenzioni stipulate fra l’amministrazione capofila e gli altri partner di progetto.	Nell’allegato all’avviso “Proposta Progettuale”, in particolare alla sezione 4 “Costi del progetto”, è prevista la tabella nella quale viene richiesta la ripartizione delle risorse fra i partner di progetto, specificando le eventuali altre fonti di finanziamento con cui contribuisce il singolo partner. Tale ripartizione sarà anche oggetto delle convenzioni stipulate fra l’amministrazione capofila e i partner; infatti, tra i documenti da allegare alla Proposta Progettuale, il proponente dovrà inviare la lettera d’intenti e la scheda della Convenzione/Accordo di cui al punto 4 dell’Avviso.